Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 22 febbraio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Giovedì 6 febbraio, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Addimau Tesemma, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Etiopia.

(1818)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1964, n. 23.

Proroga dall'8 dicembre 1963 al 31 marzo 1964 della tassa di compensazione dovuta all'importazione di solfuro di carbonio nonchè sospensioni e riduzioni daziarie per alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale n. 28.15-B) stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530, successivamente prorogate fino al 7 dicembre 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1962, n. 1267 e fino al 7 dicembre 1963 con il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1963, n. 237, sono ulteriormente prorogate dall'8 dicembre 1963 al 31 marzo 1964.

Durante quest'ultimo periodo, tale tassa è ridotta a lire 1351,50 per 100 kg. di prodotto.

Art. 2.

Nei limiti dei contingenti fissati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortate dai certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, si applica temporaneamente, dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 115 — VILLA

TABELLA

Voce della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Contingente in quintali	Aliquota del dazio
ex 03.01-B-I-b-2	Tonni freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati	250.000	esenzione
03.02-A-I-b-2-bb	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, interi, decapitati o in pezzi: merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, in altri imballaggi, altri	140.000	esenzione
03.02-A-II-a-2-bb	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati: filetti di merluzzi, compresi quelli di stoccafisso e di baccalà, in altri imballaggi, alri	20.000	3 %
ex 07.01-A-I-a	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: patate, da semina, delle varietà Krasava, Akersegen, Sieglinde, Majestic, Kennebec .	90.000	1,50 %
ex 12.03-A	Semi di barbabietole delle varietà Eagle Hill, Maribo, Janaz, Saroz e Buszczinski	10.000	2,20 %
73.02-E-I-c-1	Ferro-leghe, ferro-cromo e ferro-silico-cromo: ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1%, destinato alle industrie che lo impiegano direttamente	40.000	esenzione

Il Ministro per le finanze:
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. 24.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in attuazione di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea ed in relazione a particolari necessità dell'economia nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea ed in relazione a particolari necessità dell'economia nazionale;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965 è sospesa l'applicazione del dazio per le noci di acagiù (voce della tariffa doganale n. 08.01-D-II-b) per i pimenti del genere « Capsicum » non tritati nè macinati, altri (voce della tariffa doganale n. 09.04-A-II-c-1) e per i pimenti del genere « Capsicum » tritati o macinati (voce della tariffa doganale n. 09.04-B-II-a) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti od originari degli Stati africani e Malgascio associati e dei Paesi e Territori d'Oltremare associati alla predetta Comunità.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1964 i contingenti annui di caffè non torrefatto proveniente da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, da ammettere, rispettivamente, al dazio di lire 65 e di lire 100 per kg. netto, sono fissati nella misura di quintali 530.014 per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa doganale n. 09.01-A-I-a) e di quintali 252 per il caffè non torrefatto, decaffeinizzato (voce della tariffa doganale n. 09.01-A-I-b).

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i sottoindicati prodotti, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applica il dazio a fianco di ciascuno indicato:

a) patate, altre, non nominate, altre (voce della tariffa doganale n. 07.01-A-III-b-2	7,80 %
b) olio di oliva vergine, in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg. o meno (voce della tariffa doganale ex 15.07-B-II-a-1)	12,00 %
c) olio di oliva vergine, altrimenti presentato, per altri usi (voce della tariffa doganale n. 15.07-B-II-a-2-aa-beta)	12,00 %
d) solfuro di sodio (voce della tariffa doganale n. 28.35-A-III-a)	7,50 %

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 i melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (voce della tariffa doganale n. 17.03-B-II) provenienti dagli altri Stati membri dell Comunità Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio nei limiti

di un contingente di 30.000 quintali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i minerali di piombo (voce della tariffa doganale numero 26.01-E) ed i minerali di zinco (voce della tariffa doganale n. 26.01-F) sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria da tutte le provenienze.

Art. 6.

Salvo le diverse decorrenze stabilite negli articoli 1, 2 e 4, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 116 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1963.

Nomina di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, al registro n. 9, rispettivamente fogli numeri 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla Delegazione speciale del Consiglio suddetto per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuto che l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Alfredo Lanzara è stato trasferito al Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'8 novembre 1963, per cui da tale data deve essere nominato membro del ripetuto Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dall'8 novembre 1963, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Alfredo Lanzara è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed assegnato alle sezioni 1ª e 2ª del Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1963

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1964
Registro n. 6, foglio n. 20

(2106)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1963, con il quale l'ing. Billi Augusto, membro della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti alla Associazione degli industriali, è stato sostituito dal dott. Rosa Enrico;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lucca n. 15494, datata 12 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il dottore Rosa Enrico con il dott. Mondini Mario;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mondini Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca, quale rappresentante della Associazione degli industriali in sostituzione del dott. Rosa Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il Ministro: BOSCO

(2050)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ferrara n. 31345, datata 7 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè deceduto, il cav. Dalpasso Delfino, membro della citata Commissione quale rappresentante della Federazione dei coltivatori diretti, con il geom. Sabbioni Davide;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Sabbioni Davide è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara, quale rappresentante della Federazione dei coltivatori diretti, in sostituzione del cav. Dalpasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso n. 24668, datata 15 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il sig. Della Bella Renato, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Unione italiana del lavoro (U.I.L.) con il sig. Canavese Pietro;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Canavese Pietro è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla U.I.L., in sostituzione del sig. Della Bella Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(2047)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona numero 10700, datata 14 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè nominato direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona, il dott. Morciano Armando, membro della citata Commissione designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Catera Umberto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Catera Umberto è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Savona, designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione del dott. Morciano Armando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(2046)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Padova n. 34542, datata 12 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il dott. Balbo Mario, membro della citata Commissione quale rappresentante della Federazione dei coltivatori diretti, con il cav. Zanetti Tarsilio;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. Zanetti Tarsilio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Padova, quale rappresentante della Federazione dei coltivatori diretti, in sostituzione del dott. Balbo Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edilizia « Lavoratori petrolieri Lazio, Umbria e Abruzzi », con sede in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto che con decreto ministeriale 7 dicembre 1959, n. 22236, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cooperativa edilizia « Lavoratori petrolieri Lazio, Umbria e Abruzzi », con sede in Roma, costituita il 10 dicembre 1947, con atto n. 39693 di repertorio a rogito notaio Olindo De Vita; e che il detto sodalizio trovasi tuttora sottoposto a gestione straordinaria;

Considerato che con sentenza 20 luglio 1962 il Tribunale di Roma ha dichiarato a termini dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stato di insolvenza nei confronti della Cooperativa stessa;

Vista la lettera 29 gennaio 1963, n. 2587 dell'Avvocatura generale dello Stato ed il rapporto 25 maggio 1963 del commissario governativo;

Ritenuto che la Commissione di vigilanza che, nell'adunanza del 24 ottobre 1963, riscontrato l'aggravarsi della situazione debitoria del sodalizio, ha espresso parere che la Cooperativa sia da porre in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla liquidazione coatta amministrativa del sodalizio;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa edilizia « Lavoratori petrolieri Lazio, Umbria e Abruzzi », con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Guido Cavallucci ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(2038)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1964.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale dipendente dalla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico di Stato « Luigi Einaudi », di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Vista l'istanza avanzata dalla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico di Stato « Luigi Einaudi », di Torino, tendente ad ottenere l'estensione delle norme sugli assegni familiari nei confronti del personale da essa dipendente;

Ritenuto che al personale dipendente dalla Cassa predetta compete il trattamento retributivo delle categorie del commercio, professioni ed arti;

Decreta:

Art. 1.

Al personale dipendente dalla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico di Stato « Luigi Einaudi », di Torino, è applicata la tabella *A*) — modalità commercio — annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 novembre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

(2025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Marina » con sede in Pescara

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 febbraio 1964 la Società cooperativa edilizia « Marina », con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 13 aprile 1955, repertorio n. 35288, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1869)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1964, il comune di Librizzi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2110)

Autorizzazione al comune di Fiumendisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1964, il comune di Fiumendisi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.064.404, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2111)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1964, il comune di Fondi (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2112)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1964, il comune di Rose (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.109.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2113)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, il comune di Orsara di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.093.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3011 della *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 3 giugno 1963.

(1991)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti reliquati del fiume Ticino, in comune di Lonate Pozzolo (Varese).

Con decreto 14 gennaio 1963, n. 905/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti reliquati del fiume Ticino, segnati nel catasto del comune di Lonate Pozzolo (Varese), al foglio n. 17, mappali 7353 (mq. 30); 7352 (mq. 160); 4545 parte (mq. 361); 4546 parte (mq. 561) ed altro, senza mappa, di mq. 245, di complessivi mq. 1358 ed indicati nella planimetria rilasciata il 26 aprile 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Varese, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1784)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un terreno sito in Colle Val d'Elsa (Siena) e ad accettare il contributo di L. 1.000.000 dall'Amministrazione di Colle Val d'Elsa (Siena).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60097 del 13 febbraio 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad:

1) acquistare al prezzo complessivo di L. 4.537.000 (quattromilionicinquecentotrentasettemila), un terreno sito in Colle Val d'Elsa (Siena) prospicente la via Don Minzoni e Leo Franci, distinto nel catasto rustico del comune di Colle Val d'Elsa al foglio n. 93, del periziato valore di L. 6.300.000, (seimilionitrecentomila), della superficie di mq. 1000, di cui mq. 590 (mapp. 498-*C*), di proprietà della Società immobiliare « Le Fabbriche » (SILF) a r. l.; con sede in Colle Val d'Elsa, e mq. 410 (mq. 259, mapp. 552-*b*); mq. 45 mapp. 1021-*b*/*b*; mq. 106 mapp. 859-*b* di proprietà del comune di Colle Val d'Elsa;

2) accettare dall'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa (Siena), la somma di L. 1.000.000 (un milione) quale contributo per l'acquisto del terreno in parola.

(2058)

Revoca del decreto ministeriale n. 300.8/61413 dell'8 luglio 1962 che autorizza l'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un'area edificatoria sita in Fornovo San Giovanni (Bergamo).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60100 del 10 febbraio 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia ha ottenuto la revoca del decreto ministeriale in oggetto, in considerazione che, nelle more del perfezionamento dell'atto in parola, è stato provveduto alla costruzione di un consultorio-ambulatorio di proprietà del comune di Fornovo San Giovanni (Bergamo), e che quindi non si rende più necessario realizzare nello stesso Comune un consultorio dell'Opera nazionale maternità ed infanzia.

(2056)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare due porzioni di terreno site in Correggio (Reggio Calabria).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60096 del 13 febbraio 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 100 ciascuna, due porzioni di terreno di proprietà dell'Amministrazione comunale di Correggio (Reggio Calabria), site in Correggio del periziato valore di L. 8.620.500 (ottomilioniseicentoventimilacinquecento), della superficie complessiva di mq. 2463, distinta in catasto ai fogli numeri 41, 42, 49 e 50 mappali 1875/*c*-*i* (mq. 1400), 7323-*B* (mq. 716), e 1876-*B* (mq. 347), confinanti a nord con ragioni Veroni e Della Valle, a sud con la costruenda via Veronica Gambara, ad est con ragioni Della Valle e ad ovest con ragioni Veroni, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(2059)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brentella, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12435/10527 in data 3 febbraio 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Bacchiglione Brentella, con sede in Padova, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 9 agosto 1963.

(1788)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del 3° circondario, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11716/10529 in data 3 febbraio 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del 3° circondario, con sede in Ferrara, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 17 giugno 1963.

(1786)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Litorale Cavallino, con sede in Cavallino (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12251/10528 in data 3 febbraio 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Litorale Cavallino, con sede in Cavallino (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 15 giugno 1963.

(1787)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana Reatina, con sede in Rieti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13295/10531 in data 3 febbraio 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana Reatina, con sede in Rieti, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 9 agosto 1963.

(1789)

Approvazione di alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Val d'Orcia, con sede in Montepulciano.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13428/10532 in data 3 febbraio 1964, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Val d'Orcia, con sede in Montepulciano, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 7 dicembre 1963.

(1790)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27000/5389, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Guglielmi Riccardo, nato in Andria il 23 maggio 1913 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 138 riportate in catasto alla particella n. 65 parte del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 52/*a* e del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 216 e 215.

(1592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,47	622,47	622,50	622,47	622,47	622,47	622,47	621,95	622,47	622,47
$ Can.	576,42	576,60	576,50	576,45	576 —	576,54	576,50	573 —	576,47	576,40
Fr. Sv.	143,85	143,79	143,755	143,78	143,78	143,84	143,79	143,75	143,85	143,78
Kr. D.	89,95	89,94	89,97	89,955	89,90	89,96	89,955	89,90	89,96	89,95
Kr. N.	86,90	86,90	86,94	86,90	86,90	86,90	86,915	86,75	86,89	86,90
Kr. Sv.	120,09	120,23	120,23	120,25	120,10	120,18	120,23	119,90	120,19	120,10
Fol.	172,64	172,67	172,69	172,69	172,70	172,67	172,67	172,57	172,68	172,65
Fr. B.	12,49	12,488	12,491	12,49	12,485	12,49	12,4895	12,37	12,49	12,49
Franco francese	127,02	127,015	127,03	127,015	127 —	127,03	127 —	126,95	127,03	127,01
Lst	1740,73	1740,15	1739,975	1740,125	1740 —	1740,77	1740 —	1740,70	1740,75	1740,15
Dm. occ.	156,68	156,70	156,71	156,7025	156,69	156,68	156,705	156,62	156,68	156,70
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,08	24,08	24,05	24,09	24,0835	24,07	24,08	24,09
Escudo Port.	21,71	21,71	21,70	21,715	21,70	21,71	21,70	21,65	21,71	21,715

Media dei titoli del 21 febbraio 1964

Rendita 5 % 1935	110,65
Redimibile 3,50 % 1934	88,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,50

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1964

1 Dollaro USA	622,47
1 Dollaro canadese	576,475
1 Franco svizzero	143,785
1 Corona danese	89,955
1 Corona norvegese	86,907
1 Corona svedese	120,24
1 Fiorino olandese	172,68
1 Franco belga	12,49
1 Franco francese	127,007
1 Lira sterlina	1740,062
1 Marco germanico	156,704
1 Scellino austriaco	24,082
1 Escudo Port.	21,707

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torrazza Coste - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Torrazza Coste (Pavia), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 1° febbraio 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torrazza Coste - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Torrazza Coste (Pavia), in liquidazione coatta il rag. Felice Del Bo è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(2103)

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Termini Imerese, di 2ª categoria, con sede in Termini Imerese (Palermo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 5 luglio 1957, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Termini Imerese (Palermo) e pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 19 febbraio 1963, col quale l'avv. Paolo Giambelluca è stato nominato commissario liquidatore del predetto Monte;

Considerato che il suddetto commissario è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina del successore;

Dispone:

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Termini Imerese, di 2ª categoria, con sede in Termini Imerese (Palermo), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Governatore: CARLI

(2104)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a complessive quattrocentosei borse di studio, riservate a giovani laureati per l'anno accademico 1964-65.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a complessive quattrocentosei borse di studio, riservate a giovani laureati che intendano continuare a svolgere la propria attività presso Istituti universitari.

Art. 2.

Ciascuna borsa, dell'importo di L. 1.000.000 e della durata di otto mesi, con decorrenza dal 1° novembre 1964, può essere fruita presso Università ed Istituti universitari nazionali ed esteri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1958 in poi.

Art. 4.

Le borse sono così ripartite:

a) Facoltà di Giurisprudenza	n. 60 borse
b) Facoltà di Scienze politiche	» 10 »
c) Facoltà di Economia e commercio, di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali e di Economia marittima	n. 25 borse
d) Facoltà di Lettere e filosofia e di magistero . .	» 70 »
e) Facoltà di Medicina e chirurgia .	» 90 »
f) Facoltà di Farmacia .	» 8 »
g) Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, di Chimica industriale e di Scienze nautiche . . .	» 80 »
h) Facoltà di Ingegneria . . .	» 25 »
i) Facoltà di Architettura . .	» 15 »
l) Facoltà di Agraria . .	» 15 »
m) Facoltà di Medicina veterinaria	» 8 »

Art. 5.

Al gruppo *d*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in lingue e civiltà orientali; in lingue; letterature ed istituzioni dell'Europa Orientale, in Lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa Occidentale presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, nonchè i laureati in lingue e letterature straniere presso le Facoltà di Economia e commercio, presso l'Istituto universitario di Economia e commercio di Venezia e presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 200 devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio speciale 1 - non più tardi del 30 marzo 1964. La data di arrivo è indicata dal bollo dell'ufficio postale presso il Ministero.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;

per quali borse intenda concorrere;

l'Istituto presso cui svolgere l'attività di ricerca;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 7 ed 8 del presente bando.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato; la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto in duplice copia; potrà essere presentata anche la sola tesi di laurea;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

curriculum degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere;

un elenco, in cinque copie, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

Le domande debbono essere trasmesse al Ministero in unico plico con i titoli ed i documenti. Soltanto ai candidati delle Facoltà di Ingegneria ed Architettura è consentito, quando trattasi di titoli e documenti voluminosi, di trasmetterli in plico a parte.

Nei plichi devono tuttavia risultare (a pena di esclusione dal concorso tanto nell'involucro quanto nell'interno) le indicazioni del nome e cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa.

Sono esclusi dal concorso i laureati che fanno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Dopo tale data non sono accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse. Non è, altresì, consentita, dopo detto termine, la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 7.

La borsa può essere conferita una sola volta; tuttavia per speciali esigenze di studio il borsista può partecipare al concorso dell'anno successivo, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dal bando relativo. In tal caso il borsista dovrà rinnovare la documentazione richiesta e dovrà presentare altri documenti atti a comprovare le speciali esigenze di studio di cui è detto innanzi.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri Enti, nè con retribuzioni di qualsiasi genere corrisposte dall'Ateneo o da Istituti dell'Ateneo; dallo Stato, ovvero da Enti pubblici o privati. I vincitori della borsa dovranno pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione se siano già beneficiari di altra borsa di studio o premio o se prestano opera retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo essi potranno fruire della borsa soltanto se dichiarino di rinunciare alla borsa o premio precedentemente loro assegnato o se dimostrino, nel caso prestino opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, che sia stata loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o congedo senza stipendio o altri analoghi provvedimenti.

Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico purchè alla lettera di accettazione essi uniscano una domanda vistata dal rettore dell'Università competente, intesa ad ottenere che, per il periodo di godimento della borsa, siano collocati in congedo per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 9.

L'assegnazione delle borse viene effettuata da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro, sentita la Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La Commissione è così composta:

Giurisprudenza	5	professori
Scienze politiche	3	»
Economia e commercio, Scienze statistiche, demografiche ed attuariali ed Economia marittima	7	»
Lettere e filosofia e magistero	7	»
Medicina e chirurgia	7	»
Farmacia	3	»
Scienze matematiche, fisiche e naturali e Scienze nautiche	9	»
Ingegneria	5	»
Architettura	3	»
Agraria	3	»
Medicina veterinaria	3	»

Art. 10.

La Commissione plenaria, nella prima riunione, procede alla costituzione di undici Sottocommissioni (giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio, scienze statistiche, demografiche ed attuariali ed economia marittima; lettere e filosofia e magistero; medicina e chirurgia; farmacia; scienze matematiche, fisiche e naturali e scienze nautiche; ingegneria; architettura; agraria; medicina veterinaria).

Art. 11.

A ciascuna Sottocommissione è demandato il compito di formulare per ogni candidato un giudizio di merito nel quale dovrà essere fatto esplicito riferimento a tutti i titoli presentati dal candidato stesso; la Sottocommissione dovrà, altresì, assegnare il punteggio in base ai seguenti criteri:

ogni membro di ciascuna Sottocommissione dispone di dieci punti; sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui dispone la Sottocommissione;

è tenuta in particolare considerazione da parte dei membri delle Sottocommissioni, ai fini della formazione dei giudizi, l'attitudine dei candidati a svolgere attività di carattere scientifico;

Le relazioni e le graduatorie predisposte dalle Sottocommissioni sono poi sottoposte all'approvazione definitiva della Commissione plenaria.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione assegna le borse ai candidati compresi nelle graduatorie dei vincitori, secondo l'ordine delle graduatorie stesse.

Le borse che risultino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai candidati risultati idonei secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati ex aequo, la scelta viene fatta secondo i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali, in quanto applicabili.

Art. 13.

I candidati che risultino vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della lettera all'interessato i candidati devono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio speciale I), a pena di decadenza, il certificato o l'atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e devono indicare l'Università o l'Istituto superiore prescelto per l'attività di ricerca.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali.

Art. 14.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine indicato nel precedente articolo, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione definitiva dell'Istituto prescelto.

Art. 15.

L'importo della borsa è corrisposto in due rate quadrimestrali anticipate.

Il pagamento della seconda rata è condizionato alla presentazione di un certificato — da rilasciarsi dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività — attestante l'assiduità ed il rendimento.

Unitamente al certificato, il giovane deve rimettere al Ministero una relazione, vistata dal professore stesso, sulla attività svolta, sulle ricerche compiute e su quelle che si propone di compiere ancora.

Altra relazione, ampia e circostanziata, del lavoro compiuto e dei risultati conseguiti deve essere redatta da ciascun laureato al termine del periodo di godimento della borsa ed inviata, col « visto » del professore, al Ministero.

Roma, addì 15 febbraio 1964

Il Ministro: Gui

(685)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, indetti dai direttori Compartimentali delle ferrovie dello Stato di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Milano, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, Verona e Trieste, per l'iscrizione nella Sezione III dei rispettivi Albi degli aspiranti assuntori delle Ferrovie dello Stato.

I direttori Compartimentali delle ferrovie dello Stato di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Milano, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, Verona, Trieste:

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1960, n. 841, che detta norme per la classificazione in categorie delle assuntorie di stazione, di fermata, nonchè di quelle di passaggi a livello presenziati e di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento;

Vista la deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato n. 145/2.3.2, in data 21 novembre 1962, con la quale sono stabiliti i requisiti fisici, psichici e attitudinali agli effetti della iscrizione e della cancellazione sia nell'albo che nei ruoli compartimentali rispettivamente degli aspiranti assuntori e degli assuntori ferroviari;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato, n. 3/P/3.1.1, in data 31 gennaio 1963, concernente il numero dei posti da inscrivere nelle singole sezioni degli albi compartimentali in base al presumibile fabbisogno di nuovi assuntori per il triennio 1963-65;

Tenute presenti le iscrizioni nella Sezione 3ª degli albi compartimentali già disposte in applicazione dell'art. 27 della legge 1236/1959, modificate dall'art. 8 della legge 13/1963 e dall'art. 37 delle norme transitorie del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Considerato che il quantitativo degli iscritti nella predetta Sezione risulta inferiore al numero delle Assuntorie che dovranno presumibilmente essere assegnate nel prossimo periodo di un anno;

Hanno indetto undici concorsi, per esami e per titoli, a posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea da inscrivere nella Sezione 3ª dei rispettivi albi pubblici compartimentali, per i quantitativi appresso indicati:

Compartimento di Ancona (deliberazione in data 30 novembre 1963) posti 93;

Compartimento di Bari (deliberazione in data 30 novembre 1963) posti 187;

Compartimento di Firenze (deliberazione in data 31 ottobre 1963) posti 102;

Compartimento di Genova (deliberazione in data 29 novembre 1963) posti 37;

Compartimento di Milano (deliberazione in data 1º dicembre 1963) posti 352;

Compartimento di Reggio Calabria (deliberazione in data 9 dicembre 1963) posti 125;

Compartimento di Roma (deliberazione in data 12 dicembre 1963) posti 102;

Compartimento di Torino (deliberazione in data 25 ottobre 1963) posti 364;

Compartimento di Venezia (deliberazione in data 25 novembre 1963) posti 213;

Compartimento di Verona (deliberazione in data 2 dicembre 1963) posti 98;

Compartimento di Trieste (deliberazione in data 26 ottobre 1963) posti 96.

Ai concorsi di cui sopra possono partecipare anche coloro che siano iscritti in uno o più albi compartimentali di aspiranti assuntori o nel ruolo speciale degli assuntori.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti di cui appresso, gli aspiranti debbono possedere la licenza di quinta elementare, rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione ai concorsi, su carta bollata e redatta in conformità al modello allegato « A », dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato presso la quale si intende concorrere, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro delle domande non è consentito alcun tramite, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito delle medesime non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del proprio comandante della compagnia o unità equiparata.

In dette domande, i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il proprio indirizzo (l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici).

I concorrenti che intendano sostenere l'esame facoltativo di lingua tedesca debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limiti di età*

Il candidato deve aver compiuto il 18º anno di età e non oltrepassato il 45º alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè gli assuntori revocati dall'incarico in base a precedenti norme ovvero ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, citato nelle premesse.

L'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti richiesti, è deliberata con motivato provvedimento del direttore compartimentale.

5. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e le sedi in cui avranno luogo le prove orali, date e sedi che saranno stabilite con successivi provvedimenti.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti psico-fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute e per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente depennati dagli albi e dai ruoli compartimentali per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i requisiti fisici particolari previsti dall'apposita tabella; tra l'altro, acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; (per gli aspiranti che abbiano compiuto i 40 anni, l'acutezza visiva deve essere di 14/10 complessivamente senza lenti); campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano, inoltre, i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica - alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso - verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

I concorrenti con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario. Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica: quelli

dichiarati inidonei possono chiedere, entro i successivi 10 giorni, una visita medica di revisione. A tal fine gli interessati debbono far pervenire alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato domanda su carta bollata corredata di un certificato medico.

La visita stessa qualora accordata, sarà praticata dai competenti Organi sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, con l'eventuale intervento di consulenti o specialisti dell'Azienda medesima.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'iscrizione nell'albo.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

I candidati che intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti, possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato.

A tal fine debbono presentare domanda alla Segreteria compartimentale, allegando la ricevuta del versamento di L. 510 effettuata sul conto corrente postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del concorso stesso saranno sottoposti, prima dell'iscrizione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro, essi saranno tenuti al pagamento di altra tassa di uguale importo.

7. — *Commissione esaminatrice*

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato seguendo le norme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, citato nelle premesse.

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca, saranno aggregati alle Commissioni esaminatrici, soltanto per detta prova, un funzionario competente dell'Azienda o un professore abilitato all'insegnamento.

I provvedimenti di nomina delle Commissioni verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova orale unica come da programma di cui l'allegato « B ».

Per la prova orale obbligatoria la Commissione disporrà complessivamente di punti 30 e saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova medesima avranno riportato almeno punti 18.

E' ammessa anche una prova facoltativa di lingua tedesca, alla quale saranno sottoposti solamente i candidati risultati idonei alla prova orale obbligatoria.

Per tale prova la Commissione disporrà, complessivamente, di punti 0,50 per l'esame scritto e punti 0,50 per l'esame orale.

Detta prova facoltativa verterà sul programma di cui l'allegato *C* e s'intende superata solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà del punteggio previsto per ciascuno esame (scritto e orale).

9. — *Titoli*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, nonchè quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

A) punti 0,50 per ogni anno intero di prestazioni rese nelle assuntorie o come incaricati fino ad un massimo di 5 punti;

B) punti 0,50 per ognuna delle seguenti abilitazioni ed idoneità fino ad un massimo di 2 punti complessivi.

Abilitazioni:

1) telegrafo; 2) movimento; 3) freni, scambi e manovre; 4) esercizio con sistema di blocco; 5) servizio con dirigente unico; 6) scorta carrelli.

Idoneità:

1) alle funzioni di assistente di stazione; 2) ai servizi di vigilanza sulla linea; 3) conseguita in concorsi per la iscrizione all'albo degli aspiranti assuntori.

Tutte le abilitazioni ed idoneità, per essere utili agli effetti del presente punteggio, debbono essere state conseguite presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

C) punti 0,50 per ogni persona di famiglia riconosciuta idonea per essere di ausilio all'assuntore nell'espletamento delle sue mansioni, fino ad un massimo di punti 1,50;

D) punti 0,20 per ogni anno intero di prestazioni rese in qualità di dipendente dell'Azienda purchè non dimissionario, revocato o destituito, fino ad un massimo di punti 2;

E) punti 0,25 per ogni anno intero di prestazioni, fino ad un massimo di punti 2, rese in qualità di dipendente di imprese appaltatrici per conto dell'Azienda delle ferrovie dello Stato con utilizzazione in uno o più dei seguenti servizi:

1) deviatori; 2) carrello automotore; 3) mezzi meccanici di trazione su strada ferrata; 4) manovre nelle stazioni; 5) manutenzione dell'armamento; 6) guardamerci.

F) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, anche se deceduto dopo la cessazione dal servizio;

G) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418. Lo stesso punteggio è attribuito alle vedove e agli orfani di assuntori deceduti in servizio nel biennio 1° marzo 1958 - 29 febbraio 1960.

I punteggi aggiuntivi sono cumulabili, ad eccezione di quelli previsti ai punti *F*) e *G*) che sono fra loro alternativi.

10. — *Graduatoria · Preferenza e riserva posti*

La votazione complessiva ottenuta sommando il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nella prova facoltativa, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

u) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

v) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

L'iscrizione nell'albo verrà effettuata seguendo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di

orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, il 15% dei posti assegnati al Compartimento di Verona ed il 2% dei posti assegnati agli altri Compartimenti è riservato ai candidati che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascun esame - scritto ed orale - una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

Qualora il numero dei posti da riservare in base a dette percentuali risulti, nelle singole Sedi compartimentali, inferiore all'unità, verrà comunque assegnato un posto per la riserva medesima; se, invece, dal calcolo risultasse un numero intero con decimali, si procederà all'arrotondamento per difetto o per eccesso di un posto, a seconda che la parte decimale sia inferiore o uguale allo 0,50 ovvero ad esso superiore.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671 i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante una prova di esame, che avrà anche valore di prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

Tale prova, che consisterà in un esame su tema scritto ed in una conversazione, sarà valida soltanto se il candidato avrà riportato in ciascuno esame - scritto ed orale - almeno un punteggio di 0,25 su 0,50; il mancato superamento della prova d'italiano produrrà l'inefficacia delle prove obbligatorie sostenute nella lingua tedesca.

I candidati di cui ai due ultimi commi che abbiano superato le prove d'esame previste nei medesimi, concorrono anche essi alla cennata riserva di posti.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate dai direttori compartimentali competenti sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato.

11. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto all'iscrizione nell'albo, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia notarile del medesimo o certificato del diploma, rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del Comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa Autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

12. — *Iscrizione dei vincitori*

L'iscrizione dei vincitori dei concorsi negli albi degli aspiranti assuntori è effettuata seguendo l'ordine delle relative graduatorie, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 nonchè della permanenza di quelli di cui ai punti *a*), *c*) e *d*) dello stesso articolo 4.

Su carta legale

ALLEGATO *A*

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato.

(1) . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato il . . . . . . a . . . . (provincia di . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data . . . . relativo al concorso a . . . posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, da iscrivere nella Sezione III dell'albo di codesto Compartimento, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . (indicarne la specie) conseguito presso la Scuola . . . . (indicare quale), in data . . . ;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, etc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

(5) . . . .

Data . . . . .

Firma . . .
(da autenticare da un notaio o dal Segretario comunale)

Indirizzo . . . . (6)
(il Candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile).

---

(1) Sede del Compartimento.

(2) Scrivere a macchina o a stampatello (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa di lingua tedesca, dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(5) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(6) Il candidato ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Azienda delle ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova unica

Dettato (scrittura fonogrammi di servizio).

Lettura di un brano di prosa.

Lettura dell'orario ferroviario di servizio.

Operazioni aritmetiche fondamentali, nonchè addizione e sottrazione di numeri complessi di tempo.

Norme di servizio per la custodia dei passaggi a livello, ed in particolare: Attribuzione e responsabilità degli assuntori - Libri di servizio, orari - Obblighi inerenti alla custodia del P. L. - Manovra dei cancelli, delle barriere e dei segnali di protezione - Passaggi abitualmente chiusi e pas-

saggi con barriere manovrabili a distanza - Pulizia e manutenzione dei passaggi a livello - Precauzioni da usare in caso di guasti alle barriere - Mezzi ed attrezzi di servizio in dotazione agli assuntori.

Nozioni relative al Regolamento sui segnali: Tabella dei segnali - Segnali annessi ai treni - Segnali della linea e delle stazioni - Segnali a mano - Segnali sussidiari.

Nozioni connesse con le Istruzioni per il servizio del personale di linea: Avvertenze generali sul contegno dei dipendenti, sulle precauzioni personali, sulla rimozione di oggetti e materiali ingombranti o pericolanti etc. - Obblighi e disposizioni comuni per tutti gli impianti telefonici - Obblighi speciali per le linee a trazione elettrica - Obblighi derivanti dal regolamento per la circolazione dei treni - Obblighi speciali per la effettuazione dei treni preceduti da staffette ed equiparati - Obblighi e disposizioni speciali per le linee esercitate con i sistemi di dirigente centrale e di dirigente unico - Doveri derivanti dall'alloggiare nelle case cantoniere o nei fabbricati dell'Azienda.

Nozioni sulle infrazioni alla polizia ferroviaria: Fatti contro la conservazione e sicurezza della strada ferrata e dei mezzi di esercizio - Fatti contro la sicurezza dell'esercizio.

ALLEGATO C

Prova facoltativa di lingua tedesca

Traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione.

Conversazione atta a provare la conoscenza della lingua tedesca.

(1821)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventidue posti di aspirante assuntore di stazione per l'iscrizione nella sezione I del relativo albo pubblico presso il Compartimento di Bologna.

Con deliberazione n. 46/Rep. Conc. del 30 gennaio 1964, del direttore compartimentale di Bologna è stato disposto che le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventidue posti di aspirante assuntore di stazione, avranno luogo in Bologna presso l'Istituto tecnico commerciale « G. Marconi », sito in via Matteotti n. 7, il giorno 19 marzo 1964.

(2099)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3231 in data 20 febbraio 1963, con il quale venne indetto il concorso pubblico per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 6889 in data 19 luglio 1963, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Corradino Armida	punti 57,70
2. Scansetti Teresa	» 55,65
3. Molinaro Cladis	» 54,10
4. Bosco Giovanna	» 53,75
5. Pongan Francesca	» 52,25
6. Vittone Francesca	» 50,25
7. Sedino Rosanna	» 47,70
8. Sarasino Francesca	» 47,50
9. Sacchero Teresa	» 47 —
10. Alcioni Rosanna	» 46 —
11. Castello Giovanna	» 46 —
12. Bernardon Guglielmina	» 44,10
13. Cagliano Rosalba	» 43,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 10 febbraio 1964

Il medico provinciale: BALZAR

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;

Viste le domande delle candidate, da cui risultano le sedi indicate in ordine di preferenza;

Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Corradino Armida: Olcenengo;
2) Scansetti Teresa: Carisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 10 febbraio 1964

Il medico provinciale: BALZAR

(2067)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4313 del 5 ottobre 1963, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1962;

Considerato che il dott. Filippo Culcasi, presidente della Commissione di cui sopra per sopravvenute esigenze di servizio non può attendere ai lavori del concorso suddetto e pertanto necessita provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 4313 del 5 ottobre 1963, il dott. Angelo Guacci, vice prefetto ispettore, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa in sostituzione del dott. Filippo Culcasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Ascoli Piceno, addì 12 febbraio 1964

Il medico provinciale: FACCHINI

(2065)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3173 in data 11 settembre 1963, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di condotte mediche nei comuni di Ferentillo e Orvieto Prodo;
Ritenuta la necessità di nominare la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Viste le designazioni e le proposte;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto nei comuni di Ferentillo e Orvieto Prodo è composta come segue:

Presidente:

Cieri dott. Vittorio, vice prefetto.

Membri:

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale di Terni;
Menò dott. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale di Narni;
Piccini dott. Bione, medico condotto;
Manta dott. Gerardo, primario chirurgo dell'Ospedale di Amelia.

Esercita le funzioni di segretario della Commissione il dott. Pietro Annino, funzionario direttivo amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto verrà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Terni, addì 3 febbraio 1964

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(1832)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3173 in data 11 settembre 1963, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di condotte ostetriche nei comuni di Allerona, Montegabbione e San Venanzo;
Ritenuta la necessità di nominare la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Viste le designazioni e le proposte;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta nei comuni di Allerona, Montegabbione e San Venanzo, è composta come segue:

Presidente:

Gabriele dott. Silvio, vice prefetto.

Membri:

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale di Terni;
Provenzal prof. Alessandro, primario ostetrico dell'Ospedale di Terni;
Scattoni dott. Debaudo, primario ostetrico dell'Ospedale di Orvieto;
Breccia Maria, ostetrica condotta.

Esercita le funzioni di segretario della Commissione il dott. Pietro Annino, funzionario direttivo amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto verrà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Terni, addì 3 febbraio 1964

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(1835)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.